



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 595

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Modifica delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1365 dell'1 agosto 2018, n. 1895 del 12 ottobre 2018 e s.m, n. 328 dell'8 marzo 2019, n. 1817 del 14 novembre 2019, che hanno approvato gli Avvisi per la realizzazione di progetti formativi di contrasto alla dispersione scolastica e di progetti per la realizzazione di tirocini in mobilità transnazionale per studenti del secondo ciclo e dell'alta formazione professionale. - Ampliamento della possibilità di effettuare formazione a distanza sincrona. (fascicolo 2.2-2020-147)

Il giorno **08 Maggio 2020** ad ore **10:43** nella sala delle Sedute in videoconferenza in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE

**MARIO TONINA**  
**MIRKO BISESTI**  
**ROBERTO FAILONI**  
**MATTIA GOTTARDI**  
**STEFANIA SEGNANA**  
**ACHILLE SPINELLI**  
**GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**LUCA COMPER**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 recante “Attività della Provincia nell’ambito dell’Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale”, in particolare gli art. 18 - 20;
- visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e s.m., recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, e in particolare gli articoli 47, 48, 49 e 110;
- visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e s.m., relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- visto il Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento, di seguito PO FSE, approvato dalla Commissione europea con decisione del 17 dicembre 2014 C(2014) 9884 e approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2377 del 29 dicembre 2014 e vista la modifica approvata dalla Commissione europea con decisione del 3 agosto 2018 C(2018) 5292 e approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1544 del 24 agosto 2018;
- visto l'Asse 3 “ISTRUZIONE E FORMAZIONE”, obiettivo specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”, azione specifica 10.1.1 "Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.)” e obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, azione specifica 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi) con particolare riferimento al primo ciclo e secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line”;
- visto il Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale) per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, approvato con il d.P.P. 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg.;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2302 del 16 dicembre 2016 e s.m. avente a oggetto “Modalità di coordinamento organizzativo tra le strutture provinciali coinvolte nell’attuazione dei Programmi operativi Fondo sociale europeo e Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020 e l’Autorità di gestione (ai sensi dell’art. 3, comma 3, del regolamento d’esecuzione dell’art. 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2, approvato con d.P.P. 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg)”;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2475 del 29 dicembre 2016 e s.m. avente a oggetto “Approvazione delle descrizioni dei Sistemi di gestione e controllo dell’Autorità di

gestione e dell’Autorità di certificazione relativamente ai Programmi operativi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE) 2014 – 2020 della Provincia Autonoma di Trento”;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1365 dell’1 agosto 2018 avente a oggetto “Approvazione dell’avviso per la presentazione di proposte progettuali aventi contenuto formativo a valere sull’obiettivo 10.1 "Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa" del programma operativo fondo sociale europeo 2014 - 2020 della Provincia autonoma di Trento – approvato dalla Commissione europea con decisione del 17 dicembre 2014 C(2014) 9884 – anno 2018”;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1895 del 12 ottobre 2018 e s.m. avente ad oggetto “Approvazione dell’Avviso per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione di tirocini in mobilità internazionale per gli studenti del secondo ciclo e dell’alta formazione professionale – annualità 2018 - 2019”;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 328 dell’8 marzo 2019 avente ad oggetto “Approvazione dell’avviso per la presentazione di proposte progettuali aventi contenuto formativo a valere sull’obiettivo 10.1 "Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa" del programma operativo fondo sociale europeo 2014 - 2020 della Provincia autonoma di Trento - anno 2019”;
- vista la deliberazione n. 1817 del 14 novembre 2019 avente a oggetto “Approvazione dell’"Avviso per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione di tirocini in mobilità internazionale per gli studenti del secondo ciclo e dell’alta formazione professionale" - annualità 2019 – 2020;
- considerato che, a seguito degli avvisi sopracitati, sono stati approvati corsi di formazione a favore degli studenti del sistema scolastico trentino i quali hanno subito, a partire dallo scorso mese di marzo, l’arresto delle attività a causa del diffondersi della pandemia COVID-19 e della conseguente sospensione dell’attività scolastica in presenza;
- considerato nello specifico che:
  - con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  - ulteriori decreti-legge, Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e ordinanze del Presidente della Provincia autonoma di Trento hanno previsto, tra le misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19, la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
  - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” fissa fino al 3 maggio 2020 la sospensione delle attività didattiche di cui sopra;
  - in base al decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020, le misure per evitare la diffusione del COVID-19 possono essere stabilite per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020;

- la circolare del Dipartimento Istruzione e cultura prot. n. 180054 del 24 marzo 2020 ha fornito indicazioni operative per le attività didattiche a distanza, in linea con quanto disposto dal MIUR con le note del 6 marzo 2020 e dell'8 marzo 2020;
- gli studenti delle istituzioni scolastiche trentine, destinatari degli interventi formativi oggetto del presente provvedimento, stanno frequentando le lezioni scolastiche ordinarie in modalità formazione a distanza sincrona;

Alla luce di quanto sopra premesso, si rileva la necessità di garantire, per quanto possibile, la prosecuzione, attraverso l'utilizzo di modalità di formazione a distanza sincrona delle attività relative ai progetti di contrasto alla dispersione scolastica e della formazione teorica prevista nei progetti di tirocinio all'estero, affidati in gestione agli Enti accreditati in base a quanto previsto dalle citate deliberazioni della giunta provinciale n. 1365 dell'1 agosto 2018, n. 1895 del 12 ottobre 2018 e s.m., n. 328 dell'8 marzo 2020 e n. 1817 del 14 novembre 2019.

Preso inoltre atto che:

- i "Criteri e modalità per l'attuazione del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" approvati con deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 327, disciplinano la gestione delle attività in oggetto, prevedendo la possibilità di effettuare formazione a distanza (FAD) nel limite del 20% della durata della formazione d'aula e secondo le modalità stabilite al punto 4 del paragrafo 3.10 "Registri" in merito alla registrazione e certificazione delle presenze;
- gli Avvisi richiamati al nono, decimo, undicesimo e dodicesimo alinea non prevedono alcuna disposizione derogatoria rispetto al limite di cui al precedente alinea;
- si ritiene opportuno, in considerazione dell'attuale emergenza COVID-19, intervenire ai fini di garantire, dove possibile, l'attuazione delle attività dei percorsi attraverso la modalità FAD sincrona, anche oltre il 20% della durata della formazione d'aula;
- tale deroga verrà applicata sia per la formazione d'aula (di gruppo o individualizzata) sia per le attività di supporto e di tutoraggio;
- come previsto dai Criteri di attuazione sopra richiamati il Servizio formazione professionale, formazione del secondo grado e funzioni di sistema valuterà, percorso per percorso, l'opportunità di approvare la richiesta sulla base della natura delle attività, della fruibilità da parte degli utenti coinvolti e della disponibilità da parte degli utenti della tecnologia necessaria, fermo restando che la modalità formativa in FAD, quando è sostitutiva di attività svolta in gruppo, dovrà essere fruibile a tutti i corsisti coinvolti;
- le istituzioni scolastiche e formative stanno già svolgendo l'attività didattica ordinaria in modalità a distanza e le soluzioni tecniche adottate possono essere idonee anche per lo svolgimento delle attività inerenti la formazione di aula, la formazione individualizzata e le attività di supporto e tutoraggio dei progetti di contrasto alla dispersione scolastica e di tirocinio all'estero;
- acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità di Gestione ai sensi dell'art. 10, comma 2, del "Regolamento FSE e FESR (richiesto con nota prot. n. 226246 del 23 aprile 2020 e acquisito con nota prot. n. 230765 del 27 aprile 2020);

Ciò premesso,

- sentita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;

a voti unanimi, legalmente espressi

#### DELIBERA

- 1) di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, gli Allegati 1 alle proprie deliberazioni n. 1365 dell'1 agosto 2018, n. 1895 del 12 ottobre 2018 e s.m., n. 328 dell'8 marzo 2019 e n. 1817 del 14 novembre 2019 per attribuire ai Soggetti attuatori la possibilità di realizzare la totalità dei percorsi formativi teorici in modalità FAD (formazione a distanza) sincrona, stabilendo che:
  - la percentuale di attività realizzata in modalità FAD sincrona possa arrivare fino al 100% delle attività formative previste nel corso, escluse le attività di tirocinio (100% della formazione complessiva escluse le attività di tirocinio);
  - eventuali attività di supporto formativo e tutoraggio possano essere realizzate in modalità FAD sincrona;
  - in modalità FAD sincrona possano essere effettuate sia le attività di gruppo che le attività individuali; qualora si tratti di attività di gruppo, è ammessa la modalità FAD sincrona in luogo di attività in presenza, solo qualora tale nuova modalità sia accessibile a tutti i corsisti iscritti al percorso;
- 2) di stabilire che, per quanto riguarda i percorsi formativi finanziati a seguito delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1895/2018 e s.m. e n. 1817/2019, l'intero ammontare di ore di tutoraggio approvato nel progetto possa essere effettuato in modalità FAD sincrona;
- 3) di stabilire che, per quanto riguarda i percorsi formativi finanziati a seguito delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1365/2018 e n. 328/2019, debbano essere rispettati i limiti alle attività di tutoraggio FAD stabiliti al paragrafo 2.1 dei "*Criteri e modalità per l'attuazione del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014- 2020*" approvati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 327 del 2 marzo 2018; per tali progetti la ripartizione dei costi relativi alle attività svolte in modalità FAD sincrona dovrà avvenire secondo quanto previsto dai Criteri sopracitati e nel rispetto dei vincoli da questi stabiliti, imputando le spese alle voci relative alla progettazione percorso FAD, alla docenza FAD sincrona, al tutor FAD e al supporto tecnico FAD sincrona;
- 4) di dare atto che, secondo quanto previsto al paragrafo 3.8 dei "*Criteri e modalità per l'attuazione del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014- 2020*" approvati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 327 del 2 marzo 2018, i Soggetti Attuatori delle attività formative, qualora intendano attivare la modalità di formazione a distanza sincrona in luogo di formazione/supporto in presenza, devono presentare al Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema richiesta preventiva di modifica dei percorsi, specificando le parti degli stessi da realizzare in FAD sincrona, le modalità tecniche ed operative di esecuzione ed attestando la sostenibilità di tale metodologia nei confronti degli utenti coinvolti;
- 5) di dare atto che, per le modalità di certificazione della presenza alle lezioni di FAD sincrona dei corsisti e delle varie figure impegnate (docenti, codocenti, supporto e tutor) i Soggetti Attuatori dovranno attenersi a quanto previsto al punto 4 del paragrafo 3.10 "*Registri*" dei

*“Criteri e modalità per l’attuazione del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014- 2020”* approvati con deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 327; in particolar modo al fine di realizzare le attività di formazione a distanza sincrona dovranno essere utilizzati sistemi ICT e piattaforme web che garantiscano la tracciabilità e la certificazione dell’utilizzo di detti sistemi, attraverso l’ID utente/login individuale e password;

- 6) di confermare quant’altro approvato nelle deliberazioni di cui al punto 1);
- 7) di dare atto che le modifiche introdotte non determinano variazioni di spesa rispetto a quanto già assegnato agli Enti attuatori;
- 8) di dare atto che, fermo restando la possibilità di adire la competente Autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso;
- 9) di dare atto che l’intervento del presente provvedimento non è soggetto alle disposizioni relative al registro nazionale degli aiuti di stato di cui all’art. 52 della legge 234/2012.
- 10) di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia.

Adunanza chiusa ad ore 12:13

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Non sono presenti allegati parte integrante**

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE  
Luca Comper